

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 LUGLIO 2012

(omissis)

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, considerato l'aumentare degli iscritti nella Sezione Speciale degli avvocati stabiliti (ex D.Lgs. 96/2001) e stante l'impossibilità di monitorare sul corretto svolgimento dell'attività professionale, si rende necessario richiedere agli iscritti in tale sezione una produzione documentale attestante il corretto esercizio della professione forense e l'osservanza delle seguenti linee guida al corretto esercizio del diritto di stabilimento.

All'uopo è doveroso ricordare che:

1. L'iscritto nella Sezione Speciale, ex D. Lgs. 96/2001, deve utilizzare il titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto legislativo, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (artt. 4 e 7, D.Lgs. 96/2001).

2. L'avvocato stabilito è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato in Italia. Altresì, ricadono sul professionista straniero tutte le norme sulla incompatibilità stabilite per l'esercizio della professione. Inoltre, l'avvocato stabilito è tenuto, al pari all'avvocato italiano, ad assicurarsi contro la responsabilità professionale, ai sensi del D.L. 138/11 convertito con L. 148/11, nonchè a frequentare i corsi di aggiornamento professionale permanenti (art. 5, D.Lgs. 96/2001).

3. Con cadenza annuale, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare, al Consiglio dell'Ordine, un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva (art. 6 c. 10, D.Lgs. 96/2001).

4. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonchè nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito (art. 8, D.Lgs. 96/2001).

5. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8 D. Lgs. 96/2001, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonchè sul diritto nazionale (art. 10, D.Lgs.

96/2001).

6. Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato stabilito è soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel decreto legislativo 96/2001, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine competente (art. 11, D.Lgs. 96/2001).

7. Per l'ottenimento dell'integrazione nella professione di avvocato, l'avvocato stabilito che ha esercitato per almeno tre anni dalla data di iscrizione alla Sezione Speciale e che non abbia svolto la prova attitudinale di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 115/92, deve dimostrare di aver svolto la professione di avvocato con il titolo professionale di origine, in modo effettivo e regolare (inteso nel senso che deve essere dimostrato l'esercizio senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana) (art. 12, D.Lgs. 96/2001).

8. La domanda per la dispensa, ovvero l'integrazione, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine e deve essere corredata della documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché di tutte le informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario. Il Consiglio dell'Ordine verificherà la regolarità e l'esercizio effettivo dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e può invitare l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta (art. 13, D.Lgs. 96/2001).

9. Il Consiglio dell'Ordine, nei confronti dell'avvocato stabilito che con tre anni di iscrizione abbia trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un **periodo inferiore**, può valutare, sulla base di un colloquio, se sia idoneo ad ottenere la dispensa dalla prova attitudinale (art. 14, D.Lgs. 96/2001).

Pertanto, al fine di assicurare l'ottemperanza di quanto sopra evidenziato, vengono fissati i seguenti punti:

- Relazione annuale

L'avvocato stabilito potrà presentare **annualmente** al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, unitamente alla Certificazione attestante la permanenza nell'Ordine Professionale di Origine (o dichiarazione sostitutiva), una **relazione illustrativa scritta**, anche in forma riassuntiva, **inerente le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano.**

Al fine di dimostrare le esperienze professionali è consigliato indicare cronologicamente tutte le udienze in cui si è intervenuti, gli attestati di partecipazione a **convegni, corsi o seminari sul diritto italiano**, anche **relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale**, nonché, allegare gli **atti giudiziari**, le **missive redatte** ed ogni **documento equipollente** atto a dimostrare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività in un numero minimo di **5 fino ad un massimo di 10 per ogni anno di iscrizione** (allegazioni che devono essere svolte nel circondario del Tribunale di Ro-

ma).

Quanto sopra, anche ai fini di una eventuale verifica da parte del Consiglio dell'Ordine, in relazione allo svolgimento dell'**attività nel circondario del Tribunale di Roma**, in ossequio, alla disciplina del Foro professionale, che impone quale foro obbligatorio quello ove detta attività viene esercitata in modo stabile e continuativo.

Si tratta, quindi, di un concetto verificabile sulla base di dati oggettivi (*frequenza e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari*), suscettibili dei dovuti controlli ad opera del Consiglio dell'Ordine competente.

Qualora il professionista si avvalga, per l'esercizio della sua attività, di una pluralità di sedi, il domicilio professionale va inteso nel senso di centro principale di attività, tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia Europea.

Il Consiglio dell'Ordine potrà darne informazione al Consiglio dell'Ordine della circoscrizione territoriale in cui l'iscritto risiede ed ha il reale centro di interessi.

Il Consiglio dell'Ordine, al momento della presentazione della relazione annuale, che deve avvenire **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo annuale di iscrizione**, valuterà la documentazione ed apporrà sulla medesima un visto.

- Documentazione per la dispensa

Al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 96/2001, la produzione delle relazioni, debitamente vistate dal Consiglio dell'Ordine, darà diritto alla dispensa dalla prova attitudinale.

Nel caso l'iscritto si sia trasferito da altro Foro si valuterà l'attività professionale del periodo in questione mediante la presentazione di una relazione che comprenda tutte le esperienze professionali compiute nel foro di provenienza.

- Limite di avvocati stabiliti per avvocato del foro nazionale

Al fine di un corretto esercizio della normativa viene stabilito che l'avvocato nazionale può agire d'intesa con un **massimo di 3 avvocati stabiliti**.

- Tesserino Professionale

Il tesserino di riconoscimento professionale rilasciato dal Consiglio dell'Ordine conterrà la dicitura "avvocato straniero" oltre che il riferimento all'iscrizione ai sensi del Decreto legislativo 96/2001.

- Difese d'ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato

L'avvocato stabilito potrà essere iscritto alle liste dei difensori d'ufficio con esclusione dalla turnazione di reperibilità, in quanto non sarà possibile, per le modalità con cui questo si svolge, relazionarsi con l'avvocato d'intesa.

Per il Patrocinio a Spese dello Stato, in considerazione

dell'attuale normativa sul punto, l'avvocato stabilito risulta, proprio in virtù della circostanza che deve agire d'intesa con un professionista nazionale, non avere quelle "*attitudini ed esperienza professionale specifica*" richieste dall'art. 81 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.

Detta circostanza determina una possibile limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, non compatibile con il mandato difensivo previsto nei giudizi con il Patrocinio a spese dello Stato, Istituto volto a garantire la piena attuazione dell'art. 24 della Costituzione.

- Disciplina transitoria

Quanto stabilito nelle presenti linee guida entrerà in vigore dal giorno successivo alla delibera del Consiglio dell'Ordine.

Per quanto riguarda, invece, gli avvocati che, a tale data, risultino già iscritti nella Sezione speciale dell'Albo, si precisa che, nel triennio di stabilimento, ad ogni scadenza annuale della loro iscrizione, potranno presentare una relazione complessiva dell'attività svolta; il Consiglio dell'Ordine, ai fini dell'integrazione, potrà deliberare il passaggio alla sezione ordinaria, tenendo in considerazione gli usi precedenti e valutando singolarmente caso per caso.

Il Consiglio approva.